



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 17 dicembre 2025

Alle Famiglie e agli studenti delle classi

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

SEDE

### **Oggetto: Regolamento Laboratori di Scienze motorie**

**Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 25 del 16/12/2025**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 16/12/2025**

#### **Art. 1 - Accesso ai Laboratori di Scienze motorie e utilizzo**

L'accesso ai Laboratori di Scienze motorie, alle aree sportive annesse e agli spogliatoi è regolato secondo l'orario scolastico ed è consentito solo durante le lezioni di Scienze Motorie, sotto la supervisione di un insegnante abilitato.

2. L'utilizzo dei Laboratori di Scienze motorie al di fuori delle lezioni scolastiche, per attività non previste dal Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), richiede l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e il parere del Dipartimento di Scienze Motorie.

3. È vietato l'accesso ai Laboratori di Scienze motorie e alle aree sportive da parte di estranei senza autorizzazione. Gli esperti esterni per attività incluse nel PTOF non sono considerati estranei.

4. Durante l'orario scolastico, l'utilizzo dei Laboratori di Scienze motorie per attività extracurricolari richiede autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.

5. Il consumo di caramelle, gomme da masticare, cibi o bevande diverse dall'acqua è vietato, salvo deroga concessa per motivi di necessità dal docente responsabile.

#### **Art. 2. Norme di Comportamento Generale**

1. Gli studenti devono comportarsi in modo corretto, rispettoso e sicuro durante l'utilizzo dei Laboratori di Scienze motorie e delle aree annesse, seguendo

le direttive dell'insegnante e le regole del Regolamento di Istituto. Comportamenti che mettono a rischio la sicurezza o danneggiano le strutture saranno sanzionati.

2. L'utilizzo dei Laboratori di Scienze motorie e delle attrezzature sportive senza la presenza o l'autorizzazione di un docente di Scienze Motorie è severamente vietato.

3. È vietato eseguire esercizi rischiosi (es. verticali, salti, capovolte) senza supervisione. Allo stesso modo, lanciare attrezzi, appendersi alle strutture o calciare palloni in modo violento è proibito per evitare danni a persone e strutture.

4. Gli studenti non possono allontanarsi dai Laboratori di Scienze motorie senza permesso e non devono stazionare o attardarsi negli spogliatoi senza motivo.

5. È obbligatorio indossare:

- -Magliette adeguate o canottiere a spalla larga
- - Pantaloni tuta o pantaloncini sportivi
- - Scarpe da ginnastica idonee e adeguatamente allacciate
- Per questione di igiene è indispensabile dotarsi di un cambio di indumenti.
- Sono consentite N. 4 giustificazioni dalle lezioni pratiche per quadrimestre e non sono previste deroghe se non per certificati motivi.

### **Art. 3. Norme Igieniche e Utilizzo degli Spogliatoi**

1. Gli spogliatoi e i servizi igienici annessi sono riservati agli studenti impegnati nell'ora di Scienze Motorie. Gli altri studenti devono utilizzare i servizi igienici presenti ai piani.

2. Al termine di ogni lezione, i Laboratori di Scienze motorie, gli spogliatoi e i bagni devono essere lasciati in ordine e puliti.

3. Gli studenti devono evitare di lasciare incustoditi oggetti di valore all'interno degli spogliatoi o dei Laboratori di Scienze motorie. La scuola non è responsabile per furti o smarrimenti.

### **Art. 4. Infortuni e Esoneri dall'Attività Motoria**

1. In caso di infortunio o malessere, anche lieve, lo studente deve immediatamente informare il docente di Scienze Motorie, che prenderà le misure necessarie. Gli infortuni non segnalati tempestivamente non saranno presi in considerazione per eventuali denunce.

2. Gli studenti che, per motivi di salute, non possono partecipare alle attività motorie, devono presentare domanda di esonero con certificato medico, secondo le modalità previste dalla Segreteria Didattica.

3. Gli alunni esonerati dall'attività fisica devono comunque partecipare alle lezioni teoriche o svolgere compiti alternativi, come stabilito dal docente.

### **Art. 5. Responsabilità per Danni e Segnalazione di Rischi**

1. Ogni classe è responsabile dei Laboratori di Scienze motorie e degli spogliatoi utilizzati. Eventuali danni devono essere risarciti dal responsabile, se identificato, o ripartiti tra tutti gli studenti della classe in caso contrario.

2. Gli studenti devono segnalare immediatamente al docente qualsiasi danno o situazione di pericolo riscontrata durante l'utilizzo delle attrezzature o delle aree sportive, ai sensi della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

#### **Art. 6. Attività Sportive Scolastiche e Partecipazione ai Campionati**

1. Gli studenti che intendono partecipare alle attività sportive scolastiche o ai Campionati Studenteschi devono presentare un certificato medico che attesti l'idoneità fisica per attività sportive non agonistiche.

2. L'attrezzatura sportiva può essere utilizzata per attività extracurricolari solo previa richiesta scritta e autorizzazione del docente di Scienze Motorie e del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 7. Utilizzo della Sala Attrezzi**

L'accesso alla sala attrezzi è riservato ai docenti di Scienze Motorie e al personale autorizzato. Gli studenti possono accedere alla sala attrezzi solo sotto la supervisione di un insegnante. Viene stabilito ulteriormente che l'accesso alla sala attrezzi è consentito solo sotto la stretta supervisione del docente e solo per esercizi approvati.

#### **Art. 8. Divieti Specifici**

1. È vietato utilizzare in modo improprio le attrezzature sportive o per finalità non didattiche.

2. È proibito consumare cibi o bevande diverse dall'acqua nei Laboratori di Scienze motorie, salvo autorizzazione specifica.

3. È vietato fumare, in conformità con le normative vigenti (D.Lgs. 81/2008).

4. L'uso di cellulari e dispositivi elettronici è vietato, secondo le regole del Regolamento di Istituto.

5. In caso di sintomi di malessere o contagio (raffreddori, influenza, ecc.), viene prevista la possibilità di esoneri temporanei dall'attività motoria, con obbligo di certificato medico in caso di sospetta malattia contagiosa.

6. Se le attrezzature vengono utilizzate al di fuori dei Laboratori di Scienze motorie, è necessaria una richiesta scritta da parte del docente e l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e del Dipartimento di Scienze Motorie.

#### **Art. 9. Sicurezza delle Strutture e delle Attrezzature**

1. Il pavimento dei Laboratori di Scienze motorie, realizzato in materiali sensibili, deve essere protetto da eventuali danni causati da oggetti appuntiti, come scarpe con tacchi o attrezzature non idonee.

2. L'utilizzo dei Laboratori di Scienze motorie come passaggio verso altre aree della scuola è vietato, salvo in situazioni di emergenza, come regolamentato dal Piano di Sicurezza.

3. Le porte antipanico devono essere utilizzate solo nei casi di emergenza previsti dal regolamento.

4. Il docente di Scienze Motorie è responsabile di garantire che una cassetta di primo soccorso, conforme alle normative vigenti, sia sempre presente nei Laboratori di Scienze motorie durante le attività motorie.

Tale dotazione deve essere accessibile e pronta per essere utilizzata in caso di emergenza.

5. Il docente di Scienze Motorie deve verificare regolarmente lo stato delle attrezzature sportive e segnalare eventuali situazioni di rischio, come attrezzature danneggiate o pavimenti scivolosi con riferimento al D.Lgs. 81/08.

6. In caso di emergenze (incendi, terremoti, ecc.) all'interno della Laboratori di Scienze motorie e delle aree adiacenti il docente presente deve dare preventivamente le disposizioni per l'evacuazione. Pertanto le porte antipanico devono essere utilizzate solo in casi di emergenza e mantenute libere da ostacoli.

7. I docenti dovranno mantenere un registro delle attrezzature, che indichi quando le attrezzature sportive sono state controllate (anche con controllo visivo), riparate o sostituite.

#### **Art. 10. Responsabilità in Caso di Danno o Infortunio**

Il docente deve essere edotto dei passaggi da seguire in caso di infortunio grave o incidente durante le lezioni, con particolare attenzione alla documentazione e alla comunicazione immediata con i genitori o i tutori legali, oltre alla segnalazione tempestiva al personale scolastico competente.

#### **Art. 11 – Rilevanza disciplinare**

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento rilevano ai fini disciplinari esclusivamente secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle competenze degli organi collegiali.

#### **Art. 12 – Organi competenti**

L'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari è di competenza degli organi previsti dal Regolamento d'Istituto e dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento non introduce sanzioni autonome né attribuisce poteri disciplinari diversi da quelli stabiliti dalle norme generali dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Monica Bernard

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)